

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori UCCHIELLI, SALVI, LORETO, DEL TURCO,  
PIERONI, ARLACCHI, CALVI, LARIZZA, FERRANTE,  
GIOVANELLI, GAMBINI, CAPALDI, PETRUCCI, DE GUIDI,  
NIEDDU, MICELE, GRUOSSO, PAPPALARDO, BATTAFARANO,  
MIGNONE, PERUZZOTTI, DIANA Lorenzo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1996

---

Norme sul servizio di leva e sulla sua durata

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il Governo in carica ha ripetutamente dichiarato il proprio orientamento in merito alla riforma del servizio militare ed in particolare ad una significativa riduzione della presenza di giovani di leva nelle Forze armate, che andrebbe sostituita con personale volontario a ferma prolungata.

Pur nelle pluralità delle opinioni sulla politica della difesa, tale orientamento generale pare trovare il consenso della maggioranza delle forze politiche e quindi, quando verrà formalmente trasformato in iniziativa legislativa, è probabile che raccoglierà i voti della maggioranza dei deputati e dei senatori.

Proprio in virtù di questo disegno generale, è stata decisa la riduzione del periodo di leva a dieci mesi.

Tale annuncio è stato accolto con favore dall'opinione pubblica.

I presentatori del presente disegno di legge ritengono che a questo punto sia necessaria un'iniziativa parlamentare perchè si proceda ad una ulteriore riduzione della ferma obbligatoria.

Riteniamo ragionevole e possibile, che il periodo di leva obbligatorio sia ridotto a sei mesi e che questo possa avvenire senza pregiudizio per la sicurezza del Paese.

Riteniamo inoltre che l'Amministrazione della difesa debba essere impegnata a concludere il processo di cambiamento in tempi certi dotandosi di un programma che l'articolo 2 prevede debba essere definito entro l'aprile 1997.

Gli articoli 3 e 4 (assolvimento dell'obbligo di leva preferibilmente nella regione di appartenenza e aumento della paga) intervengono su aspetti certamente significativi della vita dei giovani reclutati nelle Forze armate.

I presentatori del presente disegno di legge sono ben consapevoli che le esigenze della difesa del Paese sono rapidamente mutate negli anni e che, quindi, l'attuazione dell'articolo 52 della Costituzione può avvenire in un complesso di forme assai originale.

Alcune interessanti proposte di legge in questo senso sono già state presentate e il disegno di legge di riforma dell'obiezione di coscienza attende da tre legislature la definitiva approvazione.

Senza dubbio le Camere saranno presto chiamate ad affrontare nel merito queste tematiche.

Il disegno di legge che presentiamo, nella sua limitata portata, non è però in contrasto con questa più ampia ricerca.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, la durata della ferma di leva per l'esercito, la marina militare e l'aeronautica militare, nonché del servizio civile sostitutivo, è di sei mesi.

## Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, entro il 30 aprile 1997, il Governo predisponne un programma per il reclutamento progressivo di personale volontario e presenta alle Camere i relativi disegni di legge.

## Art. 3.

1. Il Ministro della difesa, fatte salve le primarie esigenze funzionali, adotta provvedimenti volti ad agevolare la prestazione del servizio obbligatorio di leva nelle regioni di provenienza.

## Art. 4.

1. Con decorrenza dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le paghe nette giornaliere, previste dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come da ultimo aggiornate dal decreto del Ministro della difesa del 15 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995, sono fissate nelle seguenti misure:

a) soldato, comune di 2° classe, aviere: lire 10.000;

b) caporale, comune di 1° classe, aviere scelto: lire 11.000;

c) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: lire 12.000.

